



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Prot. 0007082

Roma, 26 giugno 2008

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA 11100 AOSTA
- e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER
LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DEA-DEMOGRAFICI ASSOCIATI
c/o Amministrazione comunale di Cascina
Viale Comaschi, 116 56021 CASCINA (PI)
- AL GABINETTO DEL SIG MINISTRO SEDE
- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE SEDE



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Circolare n. 8

Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Nuove disposizioni in materia di Carte di identità.

Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto legge n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

In particolare, l'art. 31 del predetto D.L., che reca “Durata e rinnovo della carta d'identità”, ha previsto che la Carta d'identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, di cui all'art. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva, invece, una validità quinquennale.

Peraltro, la lettera della norma indica inequivocabilmente che tale quadro riformatore trova applicazione anche per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di cui è questione.

Inoltre, viene espressamente stabilito che, ai fini del rinnovo, i Comuni informino i titolari del documento della sua data di scadenza tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

Tanto premesso, considerato che il disposto normativo entra in vigore dal giorno di pubblicazione, si ritiene che, allo stato, le SS.LL. debbano procedere alla più capillare sensibilizzazione dei Comuni, soprattutto al fine di scongiurare possibili incertezze che potrebbero riverberarsi sul cittadino, ovvero provocare difformità di atteggiamenti sul territorio.

In ogni caso, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di profilo operativo.

Preliminarmente, preme ribadire che chiunque, a far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso l'Ufficio anagrafe di residenza per il rilascio o il rinnovo della carta d'identità vedrà applicarsi il nuovo regime di durata decennale, ciò sia per quanto concerne la carta di identità cartacea che per quella elettronica.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

In particolare, per quanto riguarda la **Carta d'identità in formato cartaceo**:

1. nel caso di primo rilascio si apporrà automaticamente la scadenza decennale.
2. nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla:
"validità prorogata ai sensi dell'art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al".

In particolare, per quanto riguarda la **CIE**:

1. i Comuni che abbiano in uso il vecchio software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE dovranno modificare manualmente la scadenza della CIE medesima portandola da 5 a 10 anni.

Per effettuare tale modifica è sufficiente, durante la procedura di emissione, modificare il campo "DATA SCADENZA" all'interno del pannello di acquisizione dati (che di default è impostato a 5 anni dalla data di emissione) impostandolo a 10 anni dalla data in cui si emette la Carta di identità.

2. I Comuni sperimentatori ai quali sia stato installato il nuovo software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE non dovranno operare alcun cambiamento, poiché in tale versione l'aggiornamento è effettuato in modo automatico dai server centrali e sarà già presente all'atto di ricezione di questa circolare.
3. nel caso di CIE che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008, i Comuni sperimentatori, sia che abbiano il vecchio software che il nuovo, riceveranno in modo automatico una nuova versione del software Veris e una nuova versione dell'attuale software di emissione su cui sarà presente una nuova funzionalità che consentirà di attestare, attraverso un apposito modulo da stampare e da consegnare al titolare della carta, l'estensione di validità a 10 anni delle CIE. Si allega un fac-simile del modulo.

Per eventuali problemi o chiarimenti i Comuni sono pregati di contattare l'help desk di II livello a i numeri 0646527308-0646527309.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

Il Direttore Centrale

(Porzio)



MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Demografici

Prot. Uscita del 27/10/2008

Numero: **0011437**

Classifica: 021



- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA
SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA
P.zza della Repubblica, 15 11100 AOSTA

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER
LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DEA-DEMOGRAFICI ASSOCIATI
c/o Amministrazione comunale di Cascina
Viale Comaschi, 116 56021 CASCINA (PI)

Circolare n. 12

OGGETTO: Art. 31 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Durata e rinnovo della Carta d'identità.

Come è noto nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento ordinario n.



MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- è stata pubblicata la legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

A seguito dell'entrata in vigore della predetta Legge di conversione, l'articolo 3 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza risulta definitivamente modificato come segue: *"Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici residenti nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.*

La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munita della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza."

Nell'attuale formulazione la validità della carta d'identità risulta estesa a 10 anni ed è adottata la previsione secondo la quale tali documenti, rilasciati a partire dal primo gennaio 2010, devono essere muniti delle impronte digitali.

Questo Dicastero con circolare n. 8 del 26 giugno 2008, successiva all'emanazione del Decreto Legge 112/2008, in seguito convertito, ha provveduto a diramare ai Comuni una serie di note riguardo all'estensione della validità.

Permangono, tuttavia, dubbi di carattere interpretativo ed operativo rappresentati dai Comuni per cui, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti ai quesiti posti più recentemente.

Ferma restando l'insussistenza di dubbi interpretativi sulla validità decennale delle carte rilasciate dalla data di entrata in vigore del decreto legge 112/2008, ovvero dal 25 giugno 2008, si precisa quanto segue:

Qualsiasi cittadino in possesso della carta d'identità valida alla data del 25. 6. 08 (e perciò



MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

già previsto nella precedente circolare n. 8/2008.

2. L'apostilla ha natura certificativa, pertanto, dovrà contenere il timbro del Comune, la data di apposizione e la firma del Sindaco o del funzionario delegato.
3. E' possibile apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di residenza che ha rilasciato la carta.
4. Si può apporre l'apostilla di proroga presso il Comune ove il cittadino abbia la propria dimora, ai sensi dell'art. 3 del RD n. 773/1931 e successive modificazioni. In tal caso dovrà essere chiesto il nulla osta al Comune di residenza (anche a mezzo fax) prima dell'apposizione della stessa.
5. E' consentito apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di dimora sulle carte rilasciate dal medesimo Comune ove il cittadino aveva precedentemente la residenza, previa richiesta di nulla osta del Comune ove al momento risiede.
6. E', infine, possibile apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di nuova residenza, senza richiedere alcun nulla osta al Comune di rilascio se gli estremi della carta di identità (numero del documento, comune e data di rilascio) sono stati riportati dal Comune di cancellazione nell'allegato al mod. APR/4.
7. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla circostanza che in sede di attestazione della proroga non è necessario acquisire agli atti l'autorizzazione del giudice tutelare o, in alternativa, l'assenso scritto dell'altro genitore come stabilito dall'art. 24 della L. n. 3 del 16.01.2004.
8. Si sconsiglia l'uso di etichette autoadesive di attestazione della proroga per evitare difformità sul territorio nazionale, soprattutto al fine di scongiurare spiacevoli episodi in sede di riconoscimento all'estero.
9. La richiesta dell'attestazione della proroga può essere presentata da persona diversa dall'intestatario se munita di delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario come previsto dall' art. 38 del DPR 445/2000.
10. La proroga della validità della carta d'identità, al contrario del rinnovo, può essere attestata in qualsiasi momento l'interessato ne faccia richiesta.
11. Relativamente al rinnovo, il Comune potrà scegliere le modalità ritenute più consone alle esigenze della propria cittadinanza per comunicare la data di scadenza delle carte di identità.
12. Restano ferme le indicazioni fornite con circolare precedente n. 8/2008 per quanto



MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

concerne la carta d'identità elettronica, per la quale l'attestazione di proroga della validità può avvenire esclusivamente dalla postazione comunale di emissione.

Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza dei Signori Sindaci il contenuto della presente circolare fornendo cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Porzio)


